

DELIBERAZIONE 11 MAGGIO 2021

186/2021/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE MELE CLAUDIO NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
137662289**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1157^a riunione del 11 maggio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Ditta individuale Mele Claudio (di seguito: reclamante o Mele) ha presentato all’Autorità un reclamo, in data 22 marzo 2017 (prot. Autorità 11724 del 23 marzo 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) contenuta nel preventivo per la connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, identificato con codice di rintracciabilità 137662289;
2. in data 30 marzo 2017 (prot. 12679), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 14 aprile 2017 (prot. Autorità 14786 del 18 aprile 2017), il gestore ha inviato la propria memoria difensiva;
4. in data 18 aprile 2017 (prot. Autorità 14926 del 19 aprile 2017), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore del 14 aprile 2017;
5. in data 28 aprile 2017 (prot. Autorità 15967 del 2 maggio 2017), il gestore ha contoreplicato alla replica del reclamante del 18 aprile 2017;
6. con nota del 27 giugno 2019 (prot. 17037), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
7. in data 5 luglio 2019, il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 27 giugno 2019, mediante due comunicazioni distinte: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 18287 dell’8 luglio 2019), priva dei relativi allegati, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019), corredata di detti allegati;
8. in data 2 aprile 2021 (prot. 15510), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune ulteriori informazioni;
9. in data 15 aprile 2021, il gestore ha risposto alla richiesta dell’Autorità del 2 aprile 2021, mediante 2 distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 17248 del 15 aprile 2021) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 17250 del 15 aprile 2021) di trasmissione di detti allegati;
10. in data 19 aprile 2021, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

11. Ai fini della risoluzione della controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la soluzione tecnica minima generale (STMG) come “...*la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di*

- dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...”;*
- b) l’articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
 - c) l’articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “*soluzione tecnica minima*”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 ed in virtù dei criteri indicati, oltre che dall’articolo 7, comma 3, lettera b), all’articolo 8 del medesimo TICA;
 - d) l’articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j), per cui il preventivo deve indicare rispettivamente:
 - i. le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - ii. l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - iii. una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
 - e) l’articolo 14, comma 1, il quale stabilisce che - qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall’articolo 7, comma 1 del TICA - il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - f) l’articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell’indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l’indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell’erogazione dell’indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l’indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

- 12. In data 7 dicembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, con potenza di immissione pari complessivamente a 500 kW, da realizzare in località “M. Bosco Le Piane”, nel Comune di Vaglio Basilicata (PZ);
- 13. in data 13 febbraio 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 137662289, indicando che la soluzione tecnica individuata prevede “...*la realizzazione di un nuovo stallo AT in cabina primaria esistente (CP) 150/20 kV*”

denominata "TRICARICO" da collegarsi alla rete RTN di TERNA. Il dettaglio della modalità di realizzazione della connessione della suddetta CP alla rete RTN è riportato nella STMG di TERNA allegata in calce cod. id. 090028597.

La soluzione ipotizzata, limitatamente all'impianto di rete per la connessione di Enel Distribuzione SpA, pertanto, prevede:

- Linea bt;
- Costruzione di cabina di trasformazione MT/bt;
- Dispositivo di sezionamento;
- Connessione in derivazione dalla linea MT esistente IV ZAT DP5037603 mediante costruzione di circa 7200m di linea MT in cavo aereo Al 35 mmq e di circa 10m di cavo sotterraneo Al 185mmq tra i nodi DP503060703 e DP503060976;
- Nuovo stallo AT in Cabina Primaria TRICARICO composto da:
 - sezione MT in container predisposto e relativi collegamenti al TR, compreso dispositivi di protezione e stazione di energia BT;
 - equipaggiamenti antinfortunistici;
 - impianto di trasformazione AT/MT con n° 1 TR da 40 MVA; quadro AT di cabina primaria con componenti in aria, compreso dispositivi di protezione ed impegno di superficie.

Comunichiamo inoltre che, per la realizzazione della soluzione prospettata, dovrete presso il punto di consegna realizzare e rendere disponibili le opere civili, secondo le caratteristiche descritte nelle "Soluzioni tecniche convenzionali delle Condizioni contrattuali" e viabilità d'accesso ai contatori e cabina MT/BT (tale viabilità dovrà afferire a pubblica strada e dovrà essere stipulato titolo di servitù a favore di e-distribuzione SpA)...

Il tempo necessario per la realizzazione delle opere per la connessione a cura Enel Distribuzione SpA, è stimato in:

- 16 mesi per la realizzazione del nuovo impianto di trasformazione (CP) 150/20kV;
 - quanto previsto dall'art. 7.1 b) del TICA per la realizzazione delle infrastrutture MT...";
14. in data 17 febbraio 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ex articolo 3 della Disciplina;
 15. in data 21 marzo 2017, il gestore ha respinto il suddetto reclamo, per cui Mele ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

16. Il reclamante afferma che la soluzione tecnica di connessione, elaborata dal gestore nel preventivo del 13 febbraio 2017, non sarebbe al cd. minimo tecnico, in quanto prevede "...la realizzazione di un elettrodotto di circa 7.200 (settemiladuecento) metri, ossia la costruzione di un'opera che, oltre ad essere fortemente impattante ed incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione, comporta inevitabilmente l'attraversamento di: i) numerose proprietà private; ii)

- zone a vario titolo vincolate (foreste, corsi d'acqua, zone a rischio frana, ecc.)...”, comportando una “...sostanziale impossibilità di realizzare il ridetto elettrodotto...”;*
17. secondo Mele, poi, *“...nessun pregio né, tantomeno, alcun valore può essere attribuito all’affermazione contenuta nella “risposta” del gestore secondo cui la «soluzione tecnica proposta» alla ditta individuale Mele «è del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza difficoltà»: ciò sarebbe ampiamente sconfessato dalla semplice evidenza per cui da 7 anni la CP “Tricarico” non è stata ancora ampliata, tant’è che il gestore ha “addossato” tale onere all’odierna reclamante...”;*
 18. il reclamante evidenzia, altresì, che *“...la tempistica necessaria all’esecuzione della connessione è in netto contrasto con quanto previsto dal D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 in cui si legge che «i gestori di rete hanno l’obbligo di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l’accesso alla rete...” ed, ancora, che sui gestori grava “...l’obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili...”: per Mele quanto appena detto “...non ha nulla a che fare con gli inconfidenti richiami all’art. 35 del TICA contenuti nella “risposta” del gestore...”;*
 19. Mele lamenta anche l’illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo del 13 febbraio 2017, in quanto la stessa - *“...essendo stata già precompilata dal gestore - obbliga la reclamante a provvedere all’iter autorizzativo, nel quale, oltretutto, è compreso l’ottenimento di permessi su proprietà privata o condominiale...”;*
 20. il reclamante, infine, rivendica il proprio interesse concreto ed attuale sotteso alla istanza di accesso agli atti avanzata verso il gestore, in quanto *“...riferito ad una pratica di connessione nella piena ed esclusiva titolarità della ditta Mele...”;*
 21. il reclamante chiede, pertanto, all’Autorità di prescrivere al gestore:
 - a) ai sensi dell’articolo 22 della legge 241/1990 e s.m.i. *“...di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel raggio di 7.200 (settemiladuecento) metri dal sito individuato per la realizzazione del lotto di impianti de quo e, pertanto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo del 13/02/2017, ossia la necessità di connettere l’impianto in AT con la contestuale occorrenza di ampliare la CP “Tricarico” ...”;*
 - b) relativamente alla nota di Terna S.p.A. (prot. 20100000122) del 12 gennaio 2010 (allegata al preventivo di e-distribuzione del 13 febbraio 2017) *“...di fornire documenti idonei a comprovarne l’avvenuta accettazione da parte di ED entro il termine di 120 (centoventi) giorni (producendo il modulo 3/a fornito da Terna S.p.A. e l’attestazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo previsto a fronte dell’accettazione) così come previsto dall’art.*

- 1A.5.3 del “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete”...”;*
- c) *nel caso in cui “...in seguito a quanto richiesto appena sopra, la asserita e non comprovata saturazione risulterà essere illegittima, di emettere un preventivo contenente una STMG con la previsione di una connessione in BT ovvero in MT...”;*
 - d) *per effetto di quanto sopra, “...corrispondere alla reclamante l’indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 14/02/2017...”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

- 22. *Il gestore afferma, in primo luogo, che la soluzione tecnica - proposta nel preventivo del 13 febbraio 2017 - rappresentava il minimo tecnico con il quale poter consentire la connessione del lotto di impianti *de quo*, “...considerata l’entità complessiva di tutti gli impianti di generazione previsti ricadenti nella stessa area...”;*
- 23. *e-distribuzione evidenzia, infatti, che “...la saturazione della rete è soggetta a continue evoluzioni riconducibili alla compresenza di numerose pratiche di connessione che la determinano. Pertanto essa rappresenta un dato variabile e dinamico dipendente da molti fattori, che va valutato di volta in volta in ragione della richiesta di connessione da soddisfare, anche riguardo ai periodi temporali oggetto di valutazione. Proprio l’esito delle suddette analisi ha comportato, così come previsto dalla normativa di settore vigente, la predisposizione del preventivo ricevuto...”;*
- 24. *alla luce di quanto sopra, quindi, per il gestore il preventivo emesso “...risulta pienamente legittimo e conforme alla normativa regolatoria...”;*
- 25. *il gestore evidenzia, poi, l’infondatezza delle contestazioni sulla asserita lunghezza dei tempi di esecuzione dei lavori, in quanto “...le tempistiche di realizzazione delle opere di rete sono state determinate tenendo conto di quanto stabilito nel TICA. Infatti, ai sensi dell’art. 35 del TICA, in caso di coordinamento fra Gestori (come nella fattispecie in esame, stante la necessità di realizzare una nuova CP) la tempistica per la realizzazione della connessione, è stata calcolata tenendo conto dei lavori di realizzazione della rete di distribuzione e dei lavori di realizzazione delle opere RTN...”;*
- 26. *in relazione alla asserita impossibilità di realizzare l’impianto di rete, il gestore precisa che la soluzione tecnica proposta “...è del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza difficoltà...”;*
- 27. *con riferimento, poi, alle doglianze verso la Specifica Tecnica allegata al preventivo, e-distribuzione fa presente che “...come facilmente desumibile dalla titolazione dei documenti e dai disegni allegati alla specifica stessa, si tratta di infrastrutture da realizzare nell’area di pertinenza del produttore tale per cui vi è la necessità che lo stesso rilasci il consenso o lo acquisisca per permettere al*

- Gestore di realizzare (se la costruzione è in capo allo stesso gestore) e di esercire la porzione di impianto di rete ricadente su tale area...”;*
28. infine, rispetto alla richiesta di accesso agli atti, e-distribuzione oppone che la documentazione pretesa “...non rappresenta un dato accessibile ai sensi della normativa di riferimento, in quanto tale richiesta necessita inevitabilmente della raccolta, verifica e selezione di un numero relevantissimo di documenti...”, non potendosi imporre al gestore di rete “...un'attività istruttoria (di ricerca e selezione dei dati) anche alla luce della complessità e della numerosità dei dati richiesti...”;
29. il gestore ribadisce, quindi, la correttezza della propria condotta, chiedendo il rigetto del reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

30. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 13 febbraio 2017, la quale non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata, ad avviso di Mele, sulla base di una errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;
31. pertanto, nel corso dell’ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l’Autorità ha chiesto al gestore una verifica sulla sussistenza della effettiva e totale saturazione - ai fini dell’elaborazione del preventivo di connessione emesso il 13 febbraio 2017 - delle linee elettriche, in media tensione, più vicine al sito indicato dal reclamante per la realizzazione del lotto di impianti di produzione *de quo*, alla data di elaborazione del preventivo;
32. al riguardo, con la citata nota prot. E-DIS-15/04/2021-0314211 (prot. Autorità 17248 del 15 aprile 2021), e-distribuzione ha comunicato di aver provveduto ad “...analizzare le linee MT esistenti comprese nel raggio tra il sito di produzione previsto e il punto di inserimento nella rete esistente di inserimento della nuova linea MT da realizzare, in quanto dette linee avrebbero potuto essere potenzialmente interessate dalla connessione del produttore...”, chiarendo che “...L’analisi svolta sulle suddette linee MT e relative Cabine Primarie (CP) ha evidenziato la seguente situazione.
1. La linea MT “Moltone”, uscente dalla semisbarra del trasformatore verde della CP “Genzano di Lucania”, non erano disponibili per la connessione a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente ed assolute ammesse; al riguardo si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di febbraio 2017 con la situazione di rete dell’epoca.
 2. La linea MT “Irene”, uscente dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP “Avigliano” non era disponibile per la connessione a causa delle violazioni della variazione delle tensioni lente ed assolute e della portata; inoltre veniva riscontrata la violazione della portata massima dell’alimentatore della “SM Pietragalla”. Al riguardo si allega il calcolo di

- rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di febbraio 2017 con la situazione di rete dell'epoca.*
3. *Le linee MT "S.Antonio", "Stallone" e "Vaglio_CP", uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP "Tricarico", non risultavano disponibili alla connessione a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente ed assolute, oltre al superamento della portata dell'alimentatore dello "SM Tolve", sul quale si attestano le suddette linee. Al riguardo si allega il calcolo di rete rielaborato con riguardo al periodo temporale di febbraio 2017 con la situazione di rete dell'epoca.*
 4. *Le linee MT "Vaglio", "Del Duca", "Pallareta", "Fontanile" e "Castelluccio", uscenti dalla semisbarra del trasformatore rosso della CP "Potenza Est", non risultavano disponibili alla connessione a causa della saturazione della bobina di Petersen al servizio della suddetta semisbarra che evidenziava il superamento della massima corrente di guasto a terra ammissibile. Inoltre, per la linea "Del Duca", l'indisponibilità alla connessione era dovuta anche a violazioni delle variazioni delle tensioni lente ed assolute, oltre che della portata. Al riguardo si allegano i calcoli di rete effettuati avendo riguardo al periodo temporale presente nel mese di febbraio 2017 debitamente rielaborati, escludendo le pratiche annullabili sotto elencate, sulla scorta dei parametri da voi prescritti nella richiesta di informazioni, con la più accurata situazione che ci è stato possibile ricostruire.*
 5. *La linea MT "Satnord", uscente dalla semisbarra del trasformatore verde della CP "Potenza Est" non risultava disponibile alla connessione a causa delle violazioni delle variazioni delle tensioni lente ammesse. Al riguardo si allega la verifica eseguita il 25/01/2017 in occasione della esecuzione delle verifiche effettuate per la connessione dell'impianto di produzione in oggetto...";*
 33. *nella medesima nota e-distribuzione ha, altresì, dichiarato che "...tutte le pratiche annullate sono già state escluse dai calcoli effettuati, mentre quelle annullabili a seguito delle verifiche già segnalate per altre fattispecie simili a quella oggetto del presente reclamo, ovvero le pratiche identificate con numero T0046258, T0054480, T0054525 e T0055693, tutte facenti capo alla semisbarra rossa del trasformatore della CP "Potenza Est", sono state escluse dalle suddette verifiche...";*
 34. *per comprovare le suddette dichiarazioni, con la citata comunicazione del 15 aprile 2021 (prot. Autorità 17250 del 15 aprile 2021), e-distribuzione ha allegato i report che documentano gli esiti delle suddette verifiche;*
 35. *pertanto, sulla base delle informazioni (e della relativa documentazione) acquisite agli atti, risulta confermata l'indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo di connessione del 13 febbraio 2017, la quale, pertanto, è da considerarsi come la "soluzione tecnica minima per la connessione" definita dal TICA;*
 36. *inoltre - in merito alla richiesta del reclamante di ricevere documenti idonei a dimostrare l'avvenuta accettazione, da parte di e-distribuzione, della STMG di*

- Terna - si osserva che il gestore ha comprovato l'accettazione del preventivo di Terna del 12 gennaio 2010 (prot. Terna 20100000122) producendo (in allegato alla citata nota prot. E-DIS-05/07/2019-0425938, acquista con prot. Autorità 18288 dell'8 luglio 2019) copia della propria nota prot. Enel-DIS-28/12/2012-2249794, con cui ha comunicato a Terna l'accettazione della suddetta STMG;
37. ciò posto, in relazione alla asserita illegittimità della Specifica Tecnica - e relativa in particolar modo alla necessità di ottenere "*...permessi su proprietà privata o condominiale...*" - si fa presente in generale che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, il preventivo deve indicare:
- le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
38. pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio, l'acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del TICA;
39. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l'accesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/90, alla documentazione comprovante l'effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell'Autorità;
40. con riferimento, poi, alla pretesa del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si rileva che - sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento - non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante: pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo non risulta fondata per assenza dei relativi presupposti;
41. ogni altro argomento di doglianza non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
42. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla Ditta individuale Mele Claudio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 137662289;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

11 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini